



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6199

Seduta del 28/03/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Riccardo De Corato di concerto con l'Assessore Claudia Maria Terzi

Oggetto

CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTO AI TITOLARI DI LICENZA DI ESERCIZIO TAXI O DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE, PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE A BORDO DEI VEICOLI DI "REGISTRATORI DI DATI DI EVENTO" – ANNO 2022 (L.R. 25/2021, ART. 2, C. 4) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE TERZI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Fabrizio Cristalli

Il Dirigente Gabriella Volpi

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2021, n. 25 (*Legge di stabilità 2022-2024*), che, al comma 4 dell'art. 2, autorizza, per l'anno 2022, a favore dei titolari di licenza di esercizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, nel rispetto della disciplina in materia di protezione e trattamento dei dati personali, la spesa di euro 600.000,00 per l'installazione di impianti di videosorveglianza, attribuendo alla Giunta regionale l'individuazione, con successivo provvedimento, dei criteri e delle modalità di erogazione delle risorse, anche prevedendo la cumulabilità con altri contributi pubblici destinati alla medesima finalità;

VISTE, altresì:

- la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*), che, all'art.1, definisce autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei;
- la l.r. 4 aprile 2012, n. 6 "*Disciplina del settore dei trasporti*" e, in particolare, l'art. 27 (*Interventi per la mobilità sostenibile ed a favore della sicurezza*), che, al comma 3, prevede, a favore dei titolari di licenza taxi, contributi destinati anche all'installazione sui veicoli di dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente e dei passeggeri, come specificato alla lettera c);

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e, in particolare, il Risultato Atteso 03.02.253 "*Controllo del territorio anche grazie all'installazione di videocamere, potenziamento degli strumenti e realizzazione di iniziative in materia di sicurezza urbana in raccordo con i Comuni*";

CONSIDERATI i noti fatti di cronaca, che fanno emergere il valore della presenza di telecamere di videosorveglianza a bordo dei taxi e delle auto a noleggio con conducente, sia per il loro effetto dissuasivo nei confronti di potenziali atti criminali o comportamenti non corretti, a salvaguardia del personale di guida e dei passeggeri, sia in quanto consentono, al contempo, di disporre di elementi determinanti in caso di furti, rapine e violenze;

RITENUTO necessario provvedere all'attuazione della misura prevista dalla citata l.r. n. 25/2021, art. 2, comma 4;

VISTO il documento predisposto dalla Direzione Generale Sicurezza, che individua i



Regione Lombardia

LA GIUNTA

criteri e le modalità per l'attuazione della misura di finanziamento a favore dei titolari di licenza di esercizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, per l'acquisto e l'installazione a bordo dei veicoli di "registratori di dati di evento", dotati di caratteristiche specifiche, atte a conciliare lo "strumento di sicurezza" con la *privacy* dei passeggeri;

PRESO ATTO che la spesa di € 600.000,00 stanziata dalla l.r. n. 25/2021 per il sostegno finanziario alla misura di cui trattasi trova copertura al capitolo 15538 "*Contributi in capitale per la sicurezza dei taxisti*" del bilancio 2022;

VAGLIATI E ASSUNTI come propri i contenuti del documento proposto dalla D.G. Sicurezza;

CONSIDERATO che nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 anche il settore del trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, ha subito disagi e perdite economiche a causa delle limitazioni poste agli spostamenti sul territorio nazionale, e che, nonostante dal 15 giugno 2021, col rallentamento dell'andamento del contagio da Covid-19, sia stata consentita la graduale ripresa delle attività, appare necessario sostenere la ripresa del settore in un contesto di maggiore sicurezza, sostenendo finanziariamente l'installazione di sistemi di videosorveglianza a bordo dei veicoli ovvero la sostituzione degli strumenti ormai obsoleti;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime 3 Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea, con l'aiuto di Stato SA.57021, riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 4 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

VISTI:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30



Regione Lombardia

LA GIUNTA

giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;

- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo" fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli 15 aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1 disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;
- la Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, fino a 345.000,00 euro per le imprese del settore pesca e 5 acquacoltura e fino a 2.300.000,00 euro per tutte le altre imprese;
- il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi" approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 che modifica gli articoli 54, 55, 56, 60, 60 bis e 61 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 prorogando, sulla base della Comunicazione C(2021) 8442 final, i termini di validità del regime quadro;
- il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", che ha provveduto, sulla base della Comunicazione C(2021) 8442 final, all'innalzamento dei plafond del regime quadro di cui agli articoli 54 e 60 bis DL 34/2020 e s.m.i.;
- la Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.101025, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-59655-62495, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

STABILITO che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti di Stato SA. 101025 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020;

STABILITO che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi; possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in 6 quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2022;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;

DATO ATTO che le agevolazioni di cui alla presente misura non sono concesse alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019, ove applicabile;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) la cui scadenza è stata prorogata dal Regolamento (UE) 2020/972 della commissione del 2 luglio 2020 fino a fine 2023;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

STABILITO che, in caso di mancata proroga della disciplina anticrisi di cui alla Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii e del regime-quadro nazionale SA. 101025, a decorrere dal 1 luglio 2022, le agevolazioni di cui alla presente misura saranno concesse ed erogate ai sensi del Regime De minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare ai sensi degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica» ove applicabile), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

VALUTATO che, qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VERIFICATO che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 per l'aiuto SA.101025 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA – CAR" n. 21337;

RITENUTO, pertanto, di approvare i criteri e le modalità per l'assegnazione di finanziamenti ai titolari di licenza di esercizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, per l'acquisto e l'installazione a bordo dei veicoli di "registratori di dati di evento" – anno 2022 (l.r. 25/2021, art. 2, c. 4), come dettagliati nell'Allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO di demandare al Dirigente della competente struttura della Direzione Generale Sicurezza:

- l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss. in caso di aiuti concessi ai sensi del *Temporary Framework* all'interno del regime-quadro SA. 101025 e il corretto utilizzo del RNA, artt. 8 e successivi in caso di applicazione del Regolamento De Minimis;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e 7 relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

ACQUISITO il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo", nella seduta del 09/03/2022;

CONSIDERATO che la somma di € 600.000,00, stanziata dalla l.r. n. 25/2021, art. 2, c. 4, per sostenere la presente misura, potrà essere incrementata con le eventuali risorse resesi ulteriormente disponibili nel corrente esercizio finanziario;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i Provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed



Regione Lombardia

LA GIUNTA

approvate:

1. di approvare l'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, concernente: *“Criteri e modalità per l'assegnazione di finanziamento ai titolari di licenza di esercizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, per l'acquisto e l'installazione a bordo dei veicoli di “registratori di dati di evento” – anno 2022 (l.r. 25/2021, art. 2, c. 4)”*;
2. di dare atto che per la realizzazione della misura di finanziamento di cui al punto 1. sono disponibili risorse finanziarie pari all'importo complessivo di euro 600.000,00, a valere sul capitolo 15538 *“Contributi in capitale per la sicurezza dei taxisti”* del bilancio 2022;
3. di prevedere che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti di Stato SA. 101025 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020;
4. di stabilire che in caso di mancata proroga della disciplina anticrisi di cui alla Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii e del regime-quadro nazionale SA. 101025, a decorrere dal 1 luglio 2022, le agevolazioni di cui alla presente misura saranno concesse ed erogate ai sensi del Regime De minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *“de minimis”* ed in particolare ai sensi degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica» ove applicabile), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
5. di demandare al Dirigente della competente struttura della Direzione Generale Sicurezza:
 - l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
6. di stabilire che la somma di € 600.000,00, specificata al punto 2., potrà essere incrementata con le eventuali risorse resesi ulteriormente disponibili nel corrente esercizio finanziario;
 7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge